Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 321

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 21 dicembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1376.**

**Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di più di cinque anni alla presentazione della domanda d'intavolazione ».

Art. 2.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 45-*bis*: « Se decorsi i termini assegnati o prorogati ai sensi degli articoli precedenti non sia stata prodotta la giustificazione, oppure nel caso che nel decreto tavolare non fosse stabilito alcun termine, il giudice tavolare ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio per la giustificazione della prenotazione assegnato alla parte che la conseguì, di ordinare che la prenotazione medesima sia cancellata d'ufficio, e con essa le iscrizioni che ai sensi dell'art. 49 fossero state accordate sul diritto prenotato, purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito ».

Art. 3.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente art. 123-*bis*: « E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, a' sensi dell'art. 141 Codice procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1377.
**Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo ».

Art. 2.

Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — CORTESE — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378.
**Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

Art. 4.

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso di lire 3000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci.

Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sarà corrisposta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato sarà corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il compenso di cui al primo comma del presente articolo è elevato a lire 5000 per i commissari che non percepiscono indennità di missione.

Art. 6.

La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3000.

*Norme transitorie*

Art. 7.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso ' momento della entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art 2 del decreto Ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Art. 8.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere l'abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

Art. 9.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto Ministeriale di cui al precedente comma si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Bonn, Ambasciata d'Italia, addì 8 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1379.

**Proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di venti anni previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081,

che viene a scadere il 31 dicembre 1956, in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.

La revisione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Art. 2.

Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento ed approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Art. 3.

La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, pel primo semestre 1957, sarà portata per L. 120.000.000 e per L. 77.000.000 rispettivamente in aumento dei capitoli n. 67 e n. 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

All'onere suindicato si farà fronte con pari riduzione del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 143.* — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1380.

**Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel succitato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 e di apportare modifiche all'art. 30 del suddetto testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.

Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217

Art. 2.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, è inserito il seguente comma: Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonchè la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 142.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1381.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 3 novembre 1954, n. 1085;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Al cap. III — Facoltà di economia e commercio — dopo l'ordinamento del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Laurea in lingue e letterature straniere*

Art. 20. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura inglese;
5) lingua e letteratura tedesca;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) filologia romanza;
8) filologia germanica;
9) storia (biennale);
10) geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) lingua e letteratura russa;
5) lingua serbo-croata;
6) lingua e letteratura araba;
7) lingua albanese;
8) istituzioni economiche e commerciali;
9) lingua e letteratura polacca;
10) storia del commercio con l'Oriente;
11) lingua e letteratura neo-greca;
12) lingua e letteratura portoghese.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Tutti gl'insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

E' obbligatoria una prova scritta di italiano, nonchè una di traduzione latina al secondo anno, indipendentemente dagli esami orali delle rispettive materie.

L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta, ogni anno, di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta per il quarto anno sarà di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 21. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento concordato almeno un anno prima con il professore della lingua scelta dallo studente come quadriennale. La tesi deve essere redatta nella lingua straniera; è tuttavia concesso allo studente, secondo le indicazioni del professore della materia, di potere svolgere tutta la tesi o parte di essa in italiano. La discussione orale sulla tesi si svolgerà preferibilmente in lingua straniera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 106.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1382.

**Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana del bacino dei torrenti Fanante e Chiusa in provincia di Pesaro, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 15 maggio 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano dei torrenti Fanante e Chiusa interessante la provincia di Pesaro ed esteso per ettari 5600;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere n. 1989 in data 15 settembre 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 124868 dell'11 luglio 1956 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il bacino montano dei torrenti Fanante e Chiusa, ricadente nella provincia di Pesaro che comprende parte del territorio del comune di Sant'Agata Feltria e parte di quello del comune di Novafeltria ed esteso per ettari 5600, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1383.

**Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alto Montone in provincia di Firenze, ai sensi dello art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Forlì in data 20 giugno 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano dell'Alto Montone in provincia di Firenze e Forlì per una estensione di ettari 8820;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere n. 1871 in data 10 agosto 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 124868 in data 11 luglio 1956 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il bacino montano dell'Alto Montone ricadente nelle provincie di Firenze e Forlì, classificato come tale ai sensi dell'art. 39 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, con decreto Presidenziale 20 gennaio 1953, n. 234, esteso per una superficie di ettari 8820, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre* 1956
*Atti del Governo, registro n.* 102, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1384.

**Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana di una parte dell'Alto bacino del fiume Lima in provincia di Lucca, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pistoia in data 8 ottobre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dell'Alto bacino del fiume Lima ricadente nelle provincie di Lucca e Pistoia per una superficie di ettari 14.521 da considerarsi quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Lima, già riclassificato ai sensi dell'art 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Vista la lettera n. 66 in data 19 gennaio 1955 del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la lettera n. 124442 in data 5 giugno 1956 del Ministero del tesoro, con la quale aderisce alla suddetta proposta limitatamente ad una parte del territorio del comune di Bagni di Lucca, maggiormente dissestato sotto l'aspetto fisico ed economico per una estensione non superiore ai 4500-5000 ettari;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

La parte dell'Alto bacino del fiume Lima, interessante la provincia di Lucca ed estesa per ettari 5610 e delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 124.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1956, n. 1385.

**Recupero delle passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori occupati presso le miniere di zolfo della Sicilia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 16 giugno 1951, n. 756, concernente norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la previdenza sociale dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° agosto 1956 gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia sono tenuti a corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un'addizionale sui premi di assicurazione nella misura di L. 200 a tonnellata di zolfo prodotto dalla data suddetta, fino alla estinzione delle passività risultanti dal bilancio finale della Sezione speciale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, chiuso al 31 dicembre 1948.

Su tali passività sono fatti saldi gli interessi nella misura del 4,50 per cento per i primi cinque anni e del 4 per cento per il periodo successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956*
*Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 113.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.

**Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955 e 30 giugno 1956;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1954, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che il conte Alcibiade Zecca membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Lecce ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di detta Provincia;

Esaminata la terna — proposta dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura — dalla quale deve essere scelto il rappresentante provinciale del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. rag. Francesco Sellitto è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in rappresentanza della provincia di Lecce ed in sostituzione del conte Alcibiade Zecca, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

*Il Ministro*: MEDICI

(6310)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.

**Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, con sede in Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942, e modificato coi decreti in data 4 dicembre 1953 e 3 dicembre 1955;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto del Monte di credito su pegno di seconda categoria di Perugia, con sede in Perugia, è modificato come appresso:

Art. 57, ultimo comma. — « Le operazioni cambiarie di cui alla lettera *i*) dell'art. 55, non possono eccedere, nel loro complesso, il 30 % delle attività amministrate dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo, non può eccedere le lire centomila ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

*Il Ministro*: MEDICI

(6309)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1956.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree soprastanti il piazzale Belvedere, site nell'ambito del comune di Genova-Sampierdarena.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 luglio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le aree soprastanti il piazzale Belvedere di Genova Sampierdarena;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che le aree suddette costituiscono un quadro naturale con punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo della zona sottostante;

Decreta:

Le aree, site nel territorio del comune di Genova sono così delimitate: a nord, via A. Pellegrini, prolungamento dell'allineamento dalla suddetta fino al Forte Tenaglia; ad est, Forte Tenaglia, Cimitero della Castagna (escluso), via alla Porta degli Angeli, Mura degli Angeli; a sud, Mura degli Angeli, scarpata sottostante, lato nord piazzale della camionale Genova-Serravalle, allineamento asse stradale corso O. Scassi (con esclusione dell'Ospedale), dal piazzale della camionale all'inizio di via G. B. Monti, via G. B. Monti (prima curva), scalinata Landi; ad ovest, scalinata Landi, isometrica quota quaranta, via A. Pellegrini, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova**

*Estratto dal verbale n. 29*

Il giorno 19 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova presso la sede della Soprintendenza in via Balbi n. 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. GENOVA-SAMPIERDARENA — Aree sottostanti il piazzale Belvedere.

(*Omissis*).

Eseguito il sopraluogo come stabilito nella precedente riunione (verbale n. 28) la Commissione approva la proposta di vincolo per i terreni sottostanti il Belvedere e la delimitazione degli stessi come da planimetria in esame e per detta zona propone che sia elaborato il piano paesistico.

Il motivo dell'importante interesse è definito come segue:

Punto di belvedere accessibile al pubblico, e zona sottostante, dal quale si gode un importante quadro panoramico (art. 1, comma 4).

Il territorio è delimitato come segue:

*nord*: via A. Pellegrini, prolungamento della suddetta fino al Forte Tenaglia;

*est*: Forte Tenaglia, Cimitero della Castagna (escluso), via alla Porta degli Angeli, Mura degli Angeli;

*sud*: Mura degli Angeli, scarpata sottostante, lato nord piazzale della camionale Genova-Serravalle, allineamento asse stradale corso O. Scassi (con esclusione dell'Ospedale), dal piazzale della camionale all'inizio di via G. B. Monti, via G. B. Monti (prima curva), scalinata Landi;

*ovest*: scalinata Landi, isometrica quota quaranta, via A. Pellegrini.

(*Omissis*).

(6265)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

**Sostituzione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1955, concernente la nomina per un triennio dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale signori prof. Cesario Rodi e dott. Alberto Dormio di missionari, in base alla comunicazione di detta Amministrazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

I signori prof. Michele Viterbo e comm. Vito Rocco De Simini, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in sostituzione dei signori prof. Cesario Rodi e dott. Alberto Dormio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1956

*Il Ministro*: CORTESE

(6267)

---

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 10 dicembre 1956

**Norme per la profilassi delle affezioni dell'apparato respiratorio dei polli.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che in talune Province della Repubblica sono apparse nel pollame nuove malattie dell'apparato respiratorio alle quali è riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo;

Ritenuto opportuno estendere a tali malattie le vigenti misure di polizia veterinaria e adottare speciali norme per la loro profilassi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive del pollame elencate nell'art. 1 del citato regolamento di polizia veterinaria, e delle quali è obbligatoria la denuncia, vengono aggiunte le seguenti affezioni dell'apparato respiratorio:

*a*) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
*b*) bronchite infettiva;
*c*) corizza contagiosa;
*d*) laringo-tracheite infettiva.

Art. 2.

Nei casi di manifestazione delle malattie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per le altre malattie infettive e diffusive del pollame negli articoli 150 e 152 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Durante il periodo di applicazione delle misure sanitarie sono consentite:

*a*) la macellazione sul posto dei volatili, per l'ammissione al consumo delle carni previa ispezione sanitaria;

*b*) la vendita delle uova per il consumo alimentare.

Nei casi in cui non sia possibile la macellazione sul posto potrà essere autorizzato lo spostamento dei volatili che non presentano sintomi clinici di malattia, purchè siano direttamente inviati, con mezzi di trasporto riconosciuti idonei, a stabilimenti o locali di macellazione.

Art. 3.

I provvedimenti disposti sono revocati quando, a seguito anche di eventuali accertamenti sperimentali effettuati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, l'allevamento possa considerarsi risanato.

Art. 4.

Tutti gli impianti di incubazione delle uova per il commercio dei pulcini sono sottoposti a vigilanza sanitaria da parte del veterinario comunale, il quale deve essere avvertito immediatamente di ogni anormalità che si verifichi nella schiuma delle uova. Presso i predetti impianti deve essere tenuto un registro di carico e scarico, nel quale dovranno annotarsi la provenienza delle uova e la data d'immissione all'incubazione, nonchè il nominativo e la sede dell'acquirente dei pulcini e la data della loro spedizione.

Art. 5.

I Prefetti della Repubblica Italiana, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1956

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(6326)

---

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 12 dicembre 1956.

**Norme restrittive di polizia veterinaria nei riguardi della importazione del pollame vivo e delle uova da cova.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che in vari paesi esteri sono state identificate nel pollame nuove malattie dell'apparato respiratorio a carattere infettivo;

Ritenuto necessario ed urgente adottare misure restrittive di polizia veterinaria al fine di proteggere, dalle predette malattie, il patrimonio avicolo nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1365;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione del pollame vivo e delle uova da cova è consentita su autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con le modalità indicate nel primo comma dell'art. 49 del sopracitato regolamento di polizia veterinaria, quando le condizioni sanitarie del patrimonio avicolo risultano favorevoli nel paese di origine.

Art. 2.

Il pollame vivo e le uova da cova ammessi all'importazione devono essere spediti esclusivamente alle località indicate nelle singole autorizzazioni previste allo articolo precedente, rimanendone perciò vietato qualsiasi cambio di destinazione.

Il veterinario di confine, porto o aeroporto deve pertanto segnalare telegraficamente al veterinario provinciale ed al veterinario comunale competenti, a spese degli interessati, l'avvenuta spedizione.

Le uova da cova, al controllo veterinario alla frontiera, devono risultare marcate con la sigla del paese di origine.

Art. 3.

Il pollame non destinato alla macellazione deve sottostare, negli allevamenti di destinazione, ad un periodo di osservazione di giorni 15, durante il quale deve essere mantenuto un isolamento sotto vigilanza del veterinario comunale.

Questi deve informare il veterinario provinciale di ogni caso accertato o sospetto di malattia e di ogni caso di morte che si verifichi durante la quarantena e deve, altresì, provvedere ad inviare per i necessari accertamenti il materiale sospetto all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

Art. 4.

Il pollame destinato alla macellazione deve, di norma, essere inoltrato direttamente dalla frontiera a stabilimenti o locali di mattazione riconosciuti idonei.

Può essere consentito l'inoltro anche ai mercati pubblici e la rispedizione da questi deve avvenire con le modalità di volta in volta fissate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 dicembre 1956

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(6327)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 26 novembre 1956, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph B. Kyle, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(6298)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Tartara Pietro, residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, il 1° gennaio 1957;

Giuffrida Sebastiano, residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, il 1° gennaio 1957.

(6329)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Emilio Longoni, nato a Paderno Bergamasco il 22 maggio 1884, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 10 luglio 1908, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1907-1908.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(6312)

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Rizzi, nato a Milano il 23 dicembre 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Milano in data 1° marzo 1937, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1935-36.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6295)

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Beniamino Torsello, nato a Genova il 4 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Roma in data 19 dicembre 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6314)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

*Ente Delta padano*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Codigoro (provincia di Ferrara), di complessivi ettari 264.06.55 espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 supplemento ordinario n. 7 del 12 gennaio 1953) nei confronti della ditta BONACOSSI Taino fu Giovanni e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L. 27.441.383,15 (lire ventisettemilioniquattrocentoquarantunomilatrecentottantatre e cent. 15) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 13 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Partita n. 186, foglio n. 10, particella 11, Ha. 5.56.40.

*Corrige*

Partita n. 186, foglio n. 10, particella 11, Ha. 7.56.40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6269)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

### Corso dei cambi del 20 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,86 | 624,805 | 624,80 | 624,75 | 624,86 | 624,8025 | 624,805 | 624,84 | 624,82 |
| $ Can. | 651,90 | 651,75 | 650,50 | 651,125 | 650,60 | 651,50 | 651 — | 652,128 | 652,45 | 651 — |
| Fr. Sv. lib. | 145,81 | 145,82 | 145,81 | 145,80 | 145,75 | 145,81 | 145,81 | 145,80 | 145,80 | 145,82 |
| Kr. D. | 90,50 | 90,47 | 90,48 | 90,47 | 90,50 | 90,45 | 90,45 | 90,49 | 90,49 | 90,50 |
| Kr. N. | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,95 | 87,95 | 87,98 | 87,97 | 87,99 | 88 — | 88 — |
| Kr. Sv. | 121,30 | 121,29 | 121,33 | 121,33 | 121,25 | 121,30 | 121,295 | 121,31 | 121,31 | 121,30 |
| Fol. | 164,80 | 164,81 | 164,78 | 164,68 | 164,80 | 165 — | 164,67 | 164,81 | 164,81 | 164,90 |
| Fr. B. | 12,52 | 12,525 | 12,525 | 12,52 | 12,51 | 12,53 | 12,5125 | 12,526 | 12,52 | 12,52 |
| Fr. Fr. | 178,48 | 178,47 | 178,52 | 178,51 | 178,47 | 178,40 | 178,44 | 178,48 | 178,40 | 178,48 |
| Fr. Sv acc. | 143,24 | 143,23 | 143,235 | 143,23 | 143,20 | 143,35 | 143,18 | 143,24 | 143,24 | 143,20 |
| L | 1754 — | 1752,875 | 1753,25 | 1752,875 | 1752,50 | 1753,25 | 1752,25 | 1755,875 | 1753,87 | 1752,875 |
| Dm. occ. | 149,85 | 149,84 | 149,84 | 149,855 | 149,80 | 149,85 | 149,85 | 149,85 | 149,85 | 149,80 |

### Media dei titoli del 20 dicembre 1956

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60,175 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,40 |
| Id. 5 % 1935 | 85,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,175 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) | 70,75 |
| Id 5 % (Ricostruzione) | 85,525 |
| Id 5 % (Riforma fondiaria) | 81,725 |
| Id 5 % 1936 | 95,40 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 81,125 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 81,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,125 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 94,30 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 93,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 93,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 93,275 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 93,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 93,25 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 20 dicembre 1956

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,801 |
| 1 Dollaro canadese | 651,062 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,805 |
| 1 Corona danese | 90,46 |
| 1 Corona norvegese | 87,96 |
| 1 Corona svedese | 121,312 |
| 1 Fiorino olandese | 164,675 |
| 1 Franco belga | 12,516 |
| 100 Franchi francesi | 178,475 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,205 |
| 1 Lira sterlina | 1752,562 |
| 1 Marco germanico | 149,852 |

### Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 290 del 18 dicembre 1956, presso la Borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 19 dicembre 1956 il corso della Kr. Sv. deve intendersi rettificato in 121,31 anzichè 121,35, mentre nei cambi medi pubblicati nello stesso bollettino e stessa *Gazzetta Ufficiale* il Marco germanico deve intendersi rettificato in 149,807 anzichè 149,80.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data 4 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Fiorina Antonio - Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data 4 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Fiorina Antonio - Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2378 — Data 29 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Romei Amerigo fu Troiano — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data 12 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Manniello Michele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1588 — Data 20 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Auria Giulia fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 6040.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 306 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 307 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data 24 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Audisio Antonino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7318 — Data 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Di Giulio Antonio di Cosimo — Quietanze esattoriali — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 25 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Coppolo Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico — Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data 5 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Fiore Italia di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L. 16.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7397 — Data: 14 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Vinci Carmelo — Quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 3 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Matteucci Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° dicembre 1956

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(6119)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Graduatoria generale del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre stesso anno, registro n. 9, foglio n. 192, con cui è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice di detto concorso;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto 21 settembre 1955, è approvato come segue:

1. Quartulli dott. Aldo: scritti punti 226, orali punti 40, titoli punti 28, totale punti 294.
2. Anelli dott. Carlo: scritti punti 213, orali punti 48, lingue straniere punti 2, titoli punti 25, totale punti 288.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, in base alla votazione complessiva conseguita, i sottoindicati candidati nell'ordine che segue:

1) Quartulli dott. Aldo
2) Anelli dott. Carlo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 novembre 1956

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre* 1956
*Registro n.* 12 *Presidenza, foglio n.* 276. — TEMPESTA

(6315)

## CORTE DEI CONTI

### Variante alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1956, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 7 gennaio 1956;

Considerato che il dott. Aliquò Mario, segretario della Commissione predetta, per sopravvenute ragioni di salute trovasi nella impossibilità di continuare ad esercitare le funzioni affidategli, durante l'ulteriore svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Aliquò;

Decreta:

A far parte, in qualità di segretario, della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 7 gennaio 1956, è chiamato — per l'ulteriore durata delle prove scritte del concorso medesimo — in sostituzione del dott. Aliquò Mario, il vice referendario dott. Ricca Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1956

*Il presidente* CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1956
*Registro n.* 12 *Presidenza, foglio n.* 363. — TEMPESTA

(6316)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di riapertura dei termini del concorso a quattro posti di ingegnere erariale nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e del concorso ad un posto di ingegnere aggiunto nel ruolo di gruppo A degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservati agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.**

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1956, pag. 3184, questo Ministero portava a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, con decreto Ministeriale 16 giugno 1956, aveva indetto i seguenti concorsi riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari

Concorso a quattro posti di ingegnere erariale nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Concorso ad un posto di ingegnere aggiunto nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Si porta, ora, a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, con decreto Ministeriale 29 ottobre 1956, ha riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui sopra, prorogando detto termine di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6118)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Corato (Bari)**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Corato (Bari);

Visto il decreto Ministeriale n. 17300 del 22 novembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Corato (Bari), nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | De Palo dott. Vittorio | punti | 80,64 | su 132 |
| 2. | Campanelli dott. Giovanni | » | 78,16 | » |
| 3. | De Virgiliis dott. Vito | » | 74,31 | » |
| 4. | Veneroso dott. Giuseppe | » | 73,45 | » |
| 5. | Giambitto dott. Giuseppe | » | 71,77 | » |
| 6. | Baraldi dott. Dario | » | 71,24 | » |
| 7. | Basile Francesco Paolo | » | 70,97 | » |
| 8. | Pasqualis dott. Marcello | » | 70,42 | » |
| 9. | Di Santo dott. Angelo | » | 70 — | » |
| 10. | Quarato Matteo | » | 69,33 | » |
| 11. | Caputo dott. Luigi | » | 68,72 | » |
| 12. | Bitetti dott. Giuseppe | » | 67,29 | » |
| 13. | Bonadio Giuseppe | » | 66,48 | » |
| 14. | Messina dott. Francesco | » | 66,10 | » |
| 15. | Damiani Rocco | » | 65,50 | » |
| 16. | Orsini Orsino | » | 64,58 | » |
| 17. | Costanzo dott. Giuseppe | » | 64,45 | » |
| 18. | Panunzio Primiano | » | 64,35 | » |
| 19. | Spezia Roberto | » | 63,50 | » |
| 20. | Iacona dott. Giovanni | » | 62,91 | » |
| 21. | Volpe Michele | » | 62 — | » |
| 22. | Cirillo dott. Alfonso | » | 58,70 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(6317)

# PREFETTURA DI ALESSANDRIA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 49201 Div. 3ª, in data 30 dicembre 1953, con il quale vennero poste a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 41604 Div. 3ª San. in data 6 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso predetto;

Constatato che le seguenti ostetriche hanno rinunciato alla sede a fianco di ciascuna indicata:

De Paoli Leonilde: Alluvioni Cambiò Piovera (Consorzio);

Bassano Elisa: Sarezzano Cerreto Grue Montegioco (Consorzio);

Ottavis Silvia: Cerrina Odalengo Grande (Consorzio).

Attesa la necessità di provvedere alla nomina delle candidate che seguono in graduatoria ed in relazione alle preferenze nelle sedi indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Ottavis Silvia: Alluvioni Cambiò Piovera (Consorzio);

Traverso Irma: Cerrina Odalengo Grande (Consorzio);

De Ambrogio Luigina: Sarezzano Cerreto Grue Montegioco (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 1º dicembre 1956

*Il prefetto*: ADAMI

(6341)

## PREFETTURA DI RAGUSA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto del 6 ottobre 1956, n. 30351, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Comiso e di Ispica;

Visto il telegramma del 23 novembre 1956, n. 30960, con il quale il sindaco di Ispica comunica che la signora Pavona Maria, vincitrice della condotta ostetrica del predetto Comune, ha rinunziato alla nomina;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione nominando la candidata idonea, che segue, nell'ordine della graduatoria, la predetta Pavona Maria;

Visto il decreto del 6 ottobre 1956, n. 30349, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso in parola;

Vista la domanda della interessata e la preferenza manifestata;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto del 6 ottobre 1956, n. 30351, l'ostetrica Cellura Gina, corso Fil. Re Capriata, 48, Licata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ispica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e del comune di Ispica.

Ragusa, addì 5 dicembre 1956

*Il prefetto*: BLANDALEONE

(6346)

## PREFETTURA DI RIETI

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 11388-San. del 20 maggio 1955, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1954;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 11 del giorno 12 novembre 1956, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa;

| | | |
|---|---|---|
| 1. Tomassetti dott. Nicolino | punti 53,546 | su 100 |
| 2. Cammarota dott. Raffaele | » 52,781 | » |
| 3. Adabbo dott. Massimo | » 46,968 | » |
| 4. Piperno dott. Ermanno | » 44,437 | » |
| 5. Giangiacomo dott. Pierino | » 44,218 | » |
| 6. Pizzabiocca dott. Enrico | » 43,218 | » |
| 7. Frattali dott. Giuseppe | » 43,125 | » |
| 8. Colitti dott. Giovanni | » 42,500 | » |
| 9. Monti dott. Adriano | » 41,156 | » |
| 10. Rinaldi dott. Antonio | » 39,500 | » |
| 11. Pagliarulo dott. Leonardo | » 30,000 | » |
| 12. Botton dott. Lamberto Walter | » 37,156 | » |
| 13. La Gorga dott. Nicola | » 36,218 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 30 novembre 1956

*Il prefetto*: TIRRITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio 11388-San. del 20 maggio 1955 per sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte, per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che dagli atti del concorso in parola risulta che il dott. Monti Adriano è invalido civile di guerra, per cui a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ha diritto all'assegnazione di una condotta nei Comuni con più posti di sanitario condotto;

Che delle sette condotte messe a concorso sono disponibili per l'assegnazione ad invalidi a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, una delle due del comune di Accumoli e quella di Fiamignano 2ª;

Che il dott. Monti Adriano ha indicata nella domanda la condotta di Fiamignano 2ª come prima tra quelle da lui preferite;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, 2 e 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 20.400.1.AG.61 del 28 febbraio 1951;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Tomassetti dott. Nicolino: Rivodutri;
2) Gammarota dott. Raffaele: Accumoli 1ª;
3) Adabbo dott. Massimo: Montasola;
4) Piperno dott. Ermanno: Pozzaglia Sabina;
5) Giangiacomo dott. Pierino: Accumoli 2ª;
6) Pizzabiocca dott. Enrico: Montenero;
7) Monti dott. Adriano Fiamignano 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 30 novembre 1956

*Il prefetto*: TIRRITO

(6324)

## PREFETTURA DI SASSARI

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 17719 sanità e 17719/1 sanità del 4 giugno 1956, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono assegnati ai posti relativi le vincitrici del concorso a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951;

Considerato che in seguito a rinuncia della ostetrica vincitrice è rimasto vacante e disponibile il posto nel comune di Martis;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione del predetto posto con la candidata che segue la vincitrice nell'ordine di graduatoria, la quale interpellata a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Melis Stefania è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Martis.

La predetta ostetrica dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avrà avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 23 novembre 1956

p. *Il prefetto*: DESSENA

(6342)

## PREFETTURA DI NUORO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto prefettizio n. 4692-3ª San. del 15 febbraio 1956;

Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso medico formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 21680-3ª San. del 25 giugno 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lendini Antonio | punti | 50,613 | su 100 |
| 2. | Goddi Giov. Antonio | » | 50,068 | » |
| 3. | Pruneddu Giuseppe | » | 49,628 | » |
| 4. | Pilia Franco | » | 48,863 | » |
| 5. | Perra Francesco | » | 48,772 | » |
| 6. | Faa Angelo | » | 48,704 | » |
| 7. | Canetto Domenico | » | 48,409 | » |
| 8. | Scano Ugo | » | 47,772 | » |
| 9. | Galasso Giovanni | » | 47,750 | » |
| 10. | Salis Osvaldo | » | 47,659 | » |
| 11. | Falchi Quirico | » | 47,272 | » |
| 12. | Pala Sebastiano | » | 47.083 | » |
| 13. | Cossu Giov. Antonio | » | 46,977 | » |
| 14. | Fancellu Leonida | » | 46,931 | » |
| 15. | Cabiddu Pasquale | » | 46,750 | » |
| 16. | Meloni Iorio | » | 46,568 | » |
| 17. | Franteddu Maoro | » | 46,522 | » |
| 18. | Marchi Pericle | » | 46,386 | » |
| 19. | Atzei Antonio | » | 46,318 | » |
| 20. | Camoglio Agostino, coniugato | » | 46,295 | » |
| 21. | Canetto Graziano | » | 46,295 | » |
| 22. | Sini Antonio | » | 46,045 | » |
| 23. | Pili Antonio | » | 46,000 | » |
| 24. | Medde Giovanni Santus | » | 45,750 | » |
| 25. | Calia Tito | » | 45,727 | » |
| 26. | Canetto Pietro | » | 45,522 | » |
| 27. | Sini Leonarda | » | 45,409 | » |
| 28. | Madeddu Andrea | punti | 45,295 | su 100 |
| 29. | Satta Gino | » | 44,295 | » |
| 30. | Merella Flavio | » | 44,272 | » |
| 31. | Casu Andrea | » | 43,840 | » |
| 32. | Muscas Giovanni | » | 43,522 | » |
| 33. | Garau Lucio | » | 42,954 | » |

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 4 dicembre 1956

*Il prefetto*: DE LORENZO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 4692-3ª San. del 15 febbraio 1956;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidato risultato idoneo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti risultati idonei sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Lendini Antonio: consorzio Tresnuraghes-Magomadas-Modolo;
2) Goddi Giov. Antonio: 2ª condotta Orani;
3) Pruneddu Giuseppe: Tonara;
4) Pilia Franco: Onanì;
5) Perra Francesco: Urzulei;
6) Faa Angelo: Austis.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 4 dicembre 1956

*Il prefetto*: DE LORENZO

(6323)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.